

C O M U N E D I M A R A N E L L O

ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA - Seduta' di 1^ convocazione

in data 17.02.1999

Su convocazione del Sindaco, disposta con invio di avviso scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala del Municipio, oggi 17.02.1999 alle ore 20,30.

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri, porta la trattazione degli oggetti in esso indicati e nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti necessari.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI

	P A			P A	
1) BERTACCHINI GIANCARLO	1		11) TESTI LETIZIA	1	
2) GIOVANARDI UMBERTO	1		12) SCARAMELLI MORENA	1	1
3) BONDI CARLO	1		13) ROSSO STEFANO	1	
4) CIGARINI FRANCESCO	1		14) BORGHI GIUSEPPE		1
5) BALDI GIORGIO	1		15) POLLASTRI FRANCO	1	
6) RABITTI GIORGIA	1		16) MANFREDINI MAURIZIO		1
7) CASOLARI LORETTA	1		17) BODECCHI ALESSANDRA	1	
8) BASSOLI MASSIMO	1		18) GIACCHINO DANIELE	1	
9) RONCAGLIA ROBERTO	1	1	19) GRANDI PIER LUIGI		1
10) CUOGHI ENEA	1		20) BAROZZI FILIPPO	1	
			21) SIMONINI MAURO	1	
TOTALE				16	5

BURSI LUCIA	Assessore Esterno	A
CRISTIANI SILVANO GIORGIO	Assessore Esterno	A
GUERZONI EMILIO	Assessore Esterno	P

Partecipa il Segretario del Comune  
Sig. REGA DOTT. NICOLA

Il Sig. BERTACCHINI GIANCARLO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando questori i tre Consiglieri Sigg:  
BONDI - POLLASTRI - BAROZZI

Nr. 6 DEL 17/2/1999

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER SALA DA BIGLIARDO, SALA GIOCHI E PER  
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO. APPROVAZIONE.**

In continuazione di seduta rientrano i consiglieri Grandi e Giacchino ( 18 presenti su 21 ).  
Il Sindaco relaziona brevemente in ordine all'argomento iscritto al n.6 dell'Odg della seduta,  
soffermassi sui punti più salienti della proposta di delibera.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la realazione del presidente;

Premesso che ai sensi dell'art.19, 1° comma del D.P.R. 616/1977 sono state attribuite ai Comuni talune funzioni di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, funzioni tra le quali sono comprese le licenze per sale pubbliche per biliardi o per latri giochi leciti di cui all'art.86 del citato T.U.L.P.S.;

Ritenuto necessario programmare e regolamentare le suddette attività per poter assicurare un corretto esercizio delle attività stesse;

Vista la proposta di Regolamento presentata dal Servizio Attività Produttive

Sentita la Commissione Consiliare competente nella seduta del 10/02/1999;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge da intendersi parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli 18 su 18;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate di approvare il Regolamento per sala da biliardo, sala giochi e per installazione di apparecchi da gioco, allegato alla presente e da intendersi parte integrante e sostanziale alla medesima.

\*\*\*\*\*

Il Presidente  
(Giancarlo Bertacchini)

Il Segretario Generale  
(Rega Dott. Nicola)

## **REGOLAMENTO PER SALE DA BIGLIARDO, SALE GIOCHI E PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO**

### **Art. 1 - Fonti legislative e Disposizioni generali**

1) Il presente Regolamento disciplina le modalita' di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo e sale giochi e le modalita' di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.

2) La gestione di sale da biliardo, di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all'ottenimento della licenza dal Dirigente del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art.19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.07.1977 nr.616 e dell'art.6, 2° comma della legge 15.05.1997 nr.127.

3) Le modalita' di rilascio della licenza e di esercizio delle attivita' di cui al comma 2° sono disciplinate dall'art.86 del R.D. 18.06.1931 nr.773, recante il testo unico delle leggi di P.S., dall'art.110 del medesimo T.U., cosi' come modificato dalla legge 06.10.1995 nr.425 e dall'art.180 e seguenti del R.D. 06.05.40 nr.635 recante il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.

### **Art. 2 - Definizione di Sala pubblica per biliardi e/o per altri giochi leciti.**

1) Per "sala pubblica per biliardi", in seguito chiamata convenzionalmente "sala biliardi", si intende un locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo dotato di almeno nr.6 tavoli da gioco, con possibilita' di installare non piu' di 5 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici o elettrici.

2) Per "sala pubblica per giochi leciti" in seguito chiamata convenzionalmente "sala giochi" si intende un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotato di almeno 6 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici. (non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo ed i juke box non rientrano tra i giochi).

### **Art. 3 - Caratteristiche dei locali ed attivita' complementari**

1) I locali adibiti a sala giochi o a sala pubblica biliardi devono avere una destinazione d'uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G. , dal Regolamento Edilizio, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.

2) I locali devono essere ben aerati. Il locale da adibire a sala giochi o a sala biliardi dovra' avere una superficie minima, esclusi accessori e servizi (da ritenersi sempre esclusi dal conteggio delle superfici di cui al presente articolo), non inferiore a mq.150. Le attivita' complementari non potranno superare il 30% dell'intera superficie destinata a sala giochi o sala biliardi. All'interno della superficie destinata alla sola attivita' di sala giochi o sala biliardi ( totale della superficie al netto delle superfici destinate alle altre attivita' complementari) lo spazio utilizzato per gli apparecchi da gioco non potra' superare il 50% della superficie medesima.

3) L'esercizio dovrà essere dotato di parcheggi (privati e/o pubblici) secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale in vigore al momento.

4) I locali di cui al comma 1 devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del R.D. 06.05.40 NR. 635.

#### **Art. 4 - Caratteristiche dei giochi.**

1) I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

2) E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:

- nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte,
- in gettoni in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili,
- nella vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere le finalità di lucro.

3) E' consentita anche l'installazione di apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o il trattenimento offerto anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie e non debbono realizzare alcun fine di lucro.

4) E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro. La legge ammette il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto, del Totip e derivati: lo svolgimento di tali attività e' subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente Regolamento.

5) All'interno di sale giochi o sala biliardi è consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 17.03.1995 nr.103.

#### **Art. 5 - Esercizi autorizzabili.**

1) L'apertura di nuove sale giochi o sale biliardo ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicate nei commi seguenti.

2) Il numero delle sale giochi e delle sale biliardo autorizzabili all'interno del territorio comunale è in ragione di una di ciascun tipo per 10.000 cittadini residenti.

3) Le sale giochi o le sale biliardi possono essere ubicate **solo nelle zone omogenee di tipo D di cui agli artt. 85 e 88 del vigente P.R.G. Comunale.**

4) I nuovi esercizi devono osservare le distanze sotto indicate rispetto alle sale giochi o alle sale biliardi già esistenti:

- per tutto il territorio comunale ml.1000;

5) Le sale giochi o sale biliardo devono essere distanti almeno 500 ml. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, caserme, case di cura e strutture protette in genere.

6) La misurazione delle distanze di cui ai commi 4 e 5 deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

- 7) Requisiti per il rilascio della licenza di sala giochi o di sala biliardi sono:
- a) il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11 e 92 del R.D. 773/1931 e dagli artt.1 e 3 della legge 27.12.1956 nr.1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza, o in caso di società, da parte di tutti i soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali;
- b) nei confronti delle stesse persone sopraindicate non devono sussistere cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art.10 della legge 31/05/65 n.575;
- c) la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1,2,3,4 e 5;
- d) la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali,
- e) la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del R.D. 635/1940;
- f) il parere favorevole dell'ufficio Urbanistica;
- g) il parere favorevole del Servizio o del Corpo di Polizia Municipale.

8) Il provvedimento di rilascio delle licenze di sala giochi, ai sensi del 4° comma dell'art.19 del D.P.R. 616/1977, e' adottato previa comunicazione al Prefetto ed e' sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

9) Le licenze sono annuali, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande**

1) Il richiedente una nuova licenza deve presentare apposita domanda in bollo, con indicato:

- generalità e codice fiscale, inoltre, in caso di società o di associazione volontaria: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale,
- descrizione dell'insegna,
- descrizione dell'attività,
- numero ed il tipo di apparecchi da installare,
- ubicazione ed il titolo di disponibilità dei locali,
- dichiarazione relativa alla capienza delle persone.  
in caso di società : copia conforme dell'atto costitutivo della stessa  
e deve allegare:

- pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala bigliardi e di quella destinata a parcheggio e con l'indicazione dei parcheggi. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti.
- domanda in bollo per parere igienico-sanitario da parte dell'Azienda USL.

2) In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare ulteriormente:

- dichiarazione di disponibilità dei locali per la specifica attività di sala giochi o sala bigliardi;
- copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie /depliant illustrativi;
- per locali con capienza superiore a 100 persone: Certificato di prevenzione incendi;
- una marca da bollo da applicare sulla licenza.

#### **Art. 7 - Trasferimento di sale giochi.**

1) Il trasferimento della sala giochi è soggetto a preventiva licenza ed è concesso purché sussistano i requisiti di cui all'art.3 e all'art.5 .

2) In caso di comprovate cause di forza maggiore quali: sfratto esecutivo, dichiarato per motivi non imputabili al conduttore, sopravvenuta inagibilità dei locali dichiarata dall'autorità competente, sopravvenute esigenze in materia di viabilità e traffico, l'autorizzazione al trasferimento, sentiti i competenti uffici comunali, potrà essere rilasciata, per un periodo transitorio, anche a parziale deroga di quanto previsto al primo comma.

#### **Art. 8 - Rappresentanza**

1) Secondo quanto previsto dall'art.93 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza può condurre l'esercizio mediante un rappresentante . A tale scopo il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.

2) Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati all'art.5 comma 7 lett.a) e b).

#### **Art. 9 - Attivazione sala giochi, sospensione attività e rinnovo della licenza**

1) L' esercente deve iniziare l'attività entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza.

2) L'attività, previa comunicazione scritta al Comune, può essere sospesa per complessivi tre mesi l'anno, salvo proroga per cause di forza maggiore.

3) La licenza ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio. Essa si rinnova mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività da parte del titolare.

## **Art.10 - Subingresso**

1) Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine il cessionario, entro tre mesi dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'art.6, nonché:

- dall'atto di rinuncia della licenza reso dal cedente l'azienda,
- dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.

2) In caso di subingresso per acquisto d'azienda, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art.15, può chiedere l'adeguamento.

3) Il trasferimento della proprietà dell'azienda per causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine l'erede o gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa, devono presentare apposita domanda corredata dall'atto di successione, oltre che di quanto previsto all'art.6.

4) Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

## **Art. 11 - Installazione di giochi presso esercizi commerciali**

1) E' consentita l'installazione fino ad un massimo di nr.5 apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo nei locali sotto elencati:

- pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande;
- alberghi ed altre strutture ricettive;
- locali adibiti a pubblici spettacoli e trattenimenti;
- esercizi commerciali al minuto.

2) E' consentita l'installazione di apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo, senza limiti numerici, nei locali dei circoli privati in cui è esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (se gli apparecchi da gioco sono collocati in locali diversi rispetto a quelli in cui è esercitata la somministrazione di alimenti e bevande, non necessitano di alcuna licenza o provvedimento analogo);

3) Ai fini dell'installazione dei giochi di cui ai commi 1 e 2 occorre presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990 (si ritiene accettabile anche la tradizionale domanda di rilascio licenza) con allegato:

- l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi;
- la copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- per locali con capienza superiore a 100 persone: il certificato di prevenzione incendi.

4) l'installazione degli apparecchi da gioco in qualsiasi tipo di struttura, non deve creare intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela.

### **Art. 12 - Obblighi del titolare di sala giochi, sala bigliardi e di licenza per giochi leciti.**

1) L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:

- la licenza d'esercizio;
- la tabella dei giochi proibiti;
- la riproduzione degli artt.101 del T.U.L.P.S. e 176, 181 e 186 del R.D. 06.05.40 nr.635;
- la tariffa dei prezzi praticati;
- il regolamento di ciascun gioco.

2) L'esercente, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di giochi, ha l'obbligo:

- di rispettare l'orario fissato dal Comune;
- di consentire l'accesso e il gioco soltanto ai maggiori di anni 14 o di eta' inferiore se accompagnati da un maggiorenne;
- di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
- di attenersi alle prescrizioni indicate sulla licenza d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorita'.

3) L'esercente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, salvo che non si tratti della sostituzione di uno gia' autorizzato appartenente alla medesima tipologia.

### **Art.13 - Orari**

1) La fascia oraria di apertura delle sale giochi e delle sale bigliardi e' fissata dal Comune con apposita ordinanza.

2) In caso di accertata incompatibilita' con le attivita' circostanti e di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica l'orario potra' essere ridotto per i singoli casi.

3) E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura.

4) Gli apparecchi da gioco installati in strutture diverse dalle sale giochi possono essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura delle attivita' principali.

### **Art.14 - Sospensione volontaria dell'attivita'**

1) Il titolare della licenza di sala giochi o di sala bigliardi puo' sospendere l'attivita' per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore.

2) Se la chiusura si protrae per oltre otto giorni occorre inviare preventivamente una comunicazione scritta al Sindaco.



### **Art. 15 - Norme transitorie**

1) Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento verterà perseguito in occasione di subingressi per acquisto azienda come previsto dall'art. 10 comma 2.

### **Art. 16 - Vigilanza e sanzioni**

1) La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco, sale da biliardo e apparecchi da gioco in generale è di competenza della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.

2) Il Dirigente del settore ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento.

3) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate di seguito:

- sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100.000 a €. 600.000, applicata ai sensi della legge 24.11.1981 nr.689;
- sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 5 giorni, nel caso in cui, nell'arco di un triennio, venga violata la stessa norma per due volte oppure vengano violate norme diverse per tre volte.

### **Art. 17 - Revoca della licenza**

1) La licenza è revocata nei seguenti casi:

- abuso del titolare (art.10 del TULPS),
- chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad otto giorni, senza aver avvisato il Comune (art.99 del TULPS);
- sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore (art.99 del TULPS);
- perdita dei requisiti soggettivi indicati al comma 8 dell'art.5 da parte del titolare della licenza;
- mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore;
- su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine pubblico (Art.100 del TULPS).